



Ministero della Pubblica Istruzione

Ordinanza Ministeriale n. 27
Prot. n. AOODGPER 3017

Roma, 21.02.2008

MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA
ANNO SCOLASTICO 2008/2009

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il DLgs 16-4-1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 23-10-1992, n. 421,
Visto il DL 27-8-1993, n. 321, convertito dalla legge 27-10-1993, n. 423,
Vista la legge 14-1-1994, n. 20,
Vista la legge 31-12-1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni,
Vista la legge 23-12-1996, n. 662,
Vista la legge 15-3-1997, n. 59,
Vista la legge 15-5-1997, n. 127, e successive modificazioni,
Vista la legge 3-5-1999, n. 124,
Visto DLgs 30-3-2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
Visto il DL 3-7-2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20-8-2001, n. 333,
Visto il Dpr 18-6-1998, n. 233,
Visto il Dpr 28-12-2000, n. 445,
Visto il Dpr 8-3-1999, n. 275,
Visto il DLgs 30-6-2003, n. 196,
Visto il Dpr 11-8-2003, n. 319,
Vista la legge 25-3-1985, n. 121,
Visto il DPR 16-12-1985, n. 751,
Visto il DPR 23-6-1990, n. 202,
Vista la legge 18-7-2003, n. 186,
Visto il DM 24-3-2005, n. 42,
Visto il DM 13-4-2006, n. 37,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola per il quadriennio giuridico 2006-09 e per il biennio economico 2006-07 sottoscritto il 29-11-2007,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2008-09, sottoscritto il 20-12-2007,
Vista l'Ordinanza Ministeriale 4-1-2008, n. 2, sulla mobilità del personale della scuola,
Considerato che si vengono a creare per la prima volta le condizioni per dare luogo alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica assunti in ruolo ai sensi della legge 186/03,
Considerato che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, ed ivi incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative



Ministero della Pubblica Istruzione

che regolano la titolarità del restante personale della scuola,
Ritenuto di non poter trattare in maniera meccanizzata la mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, almeno nel primo anno di applicazione, ad una gestione manuale di detto personale,
Sentite le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2008-09,

ORDINA

Articolo 1 – Campo di applicazione dell'ordinanza e principi generali

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2008-09 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola.

2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla utilizzazione tra il medesimo ordinario diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.

3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta, al momento della prima assunzione, tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2007-08 abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

5. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l'anno scolastico 2007-08 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'art. 4, c. 1, della legge 186/03, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'ordinario diocesano competente.



Ministero della Pubblica Istruzione

7. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per essere utilizzati in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria, e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità anche per ottenere l'utilizzazione, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.

8. Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto il 20-12-2007, sono valide, con le specificità del caso, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

9. La presente Ordinanza è diramata a mezzo della rete Intranet e Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici scolastici provinciali e delle Istituzioni scolastiche.

Articolo 2 – Termini per le operazioni di mobilità

1. Le domande di mobilità devono essere presentate da tutto il personale di cui al precedente articolo dal 17 marzo al 15 aprile 2008. Le domande sono elaborate manualmente dagli uffici indicati negli articoli successivi.

2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 37bis del CCNI sottoscritto il 20 dicembre 2007, è fissato al 30 giugno 2008.

3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 10 giugno 2008.

Articolo 3 – Presentazione delle domande

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, sempre redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l'Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.

3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato¹, regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.

5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità

¹ Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.



Ministero della Pubblica Istruzione

ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

- scuole dell'infanzia e primarie Allegato TR1 (trasferimenti) e Allegato PR1 (passaggi)
- scuole secondarie di primo e secondo grado Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi)

6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza.

7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata alla presente Ordinanza, con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'ordinario diocesano competente.

9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.

10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola.

11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4 – Documentazione delle domande

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente Ordinanza, disponibile nella rete Intranet ed Internet. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.

2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente Ordinanza, ovvero dal certificato di servizio.

3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata alla presente Ordinanza e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti².

4. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.

5. Relativamente alla lettera C) del punto II – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione (Allegato E), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle

² Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.



Ministero della Pubblica Istruzione

preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto II – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt. 114, 118 e 122 del DPR 9-10-1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, c. 3, del citato DPR n. 309/90. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

6. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime³, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami⁴, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalle lettere E) ed E1) del punto III – titoli generali – della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e uno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.

7. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'ordinario

³ La residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

⁴ L'interessato, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, può presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.



Ministero della Pubblica Istruzione

diocesano competente per territorio.

8. In attuazione dell'art. 7, c. 1, punto VIII) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

9. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate⁵.

10. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5 – Rettifiche, revocche e rinunce

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 10 giugno 2008.

3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6 – Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi. Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo

⁵ Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.



Ministero della Pubblica Istruzione

e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui alla legge 675/96 e al DLgs 196/03.

2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.

3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle Istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla Istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, al locale dipartimento provinciale del Tesoro.

4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.

5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 31 luglio 2008 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e al competente dipartimento provinciale del Tesoro.

Articolo 7 – Fascicolo personale

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato DLgs 30-6-2003, n. 196, che ha sostituito il DLgs 11-5-1999, n. 135, recante disposizioni integrative della legge 31-12-1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Istituzione scolastica di provenienza all'Istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Articolo 8 – Domanda di trasferimento e di passaggio

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.

2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permane la disponibilità oraria nell'Istituzione scolastica e finché non sia revocata l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano



Ministero della Pubblica Istruzione

competente. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione nella sede di completamento orario deve essere comunque raggiunta una specifica intesa con l'ordinario diocesano competente.

3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.

4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, c. 1, della legge 186/03, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'ordinario diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.

5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l'intesa con l'ordinario diocesano competente.

Articolo 9 – Indicazione delle preferenze

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative ai soli ambiti territoriali della regione e della diocesi.

2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'ordinario diocesano competente per territorio.

3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi richiesta.

4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'art. 37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.

5. A titolo sperimentale, per la mobilità relativa all'anno scolastico 2008-09 le preferenze esprimibili sono fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.



Ministero della Pubblica Istruzione

7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Articolo 10 – Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 30 aprile 2008.

2. L'Ufficio scolastico regionale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 31 maggio 2008 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20-12-2007, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Al fine di anticipare la predisposizione dello strumento utile per le successive utilizzazioni, non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate alla presente Ordinanza. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 30 aprile 2008.

4. L'Ufficio scolastico regionale, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 2, predisponde, entro il 20 giugno 2008, una graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero. Qualora dovesse essere riscontrato esubero di personale in una o più diocesi della stessa regione, detto esubero va compensato a livello regionale, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio, in quanto l'organico degli insegnanti di religione cattolica è definito su base regionale.

Articolo 11 – Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.

2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.



Ministero della Pubblica Istruzione

3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.

4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi richiesta.

5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'art. 37bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.

6. A titolo sperimentale, per la mobilità relativa all'anno scolastico 2008-09 le preferenze esprimibili sono fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12 – Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'art. 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.

2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.

3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Allegati

Allegato TR1 – Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole dell'infanzia e primaria

Allegato PR1 – Domanda di passaggio di ruolo per le scuole dell'infanzia e primaria

Allegato TR2 – Domanda di trasferimento per insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Allegato PR2 – Domanda di passaggio di ruolo per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Allegato C – Elenco ufficiale delle diocesi italiane.

Allegato D – Modello di dichiarazione dell'anzianità di servizio.

IL MINISTRO
f.to FIORONI

ALLEGATI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE
N. 27 DEL 21.02.2008
CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA PER L'A.S.2008/2009

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

(PER GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA)

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ:

- 1) A) DI AVER ASSUNTO EFFETTIVO SERVIZIO NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA DAL PER EFFETTO DI CONCORSO O DI LEGGE DI AVER USUFRUITO DEI SEGUENTI PERIODI DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DI AVERE, QUINDI, UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO, ESCLUSO L'ANNO IN CORSO, VALUTABILE AI SENSI DEL TITOLO I LETTERA A) E A1) DELLA TABELLA, COMPLESSIVA DI ANNI DI CUI:

	I	I	I	I	I
	IANNO	SCOLASTICOI	DAL	AL	SCUOLA
	I	I	I	I
ANNI DI SERVIZIO PRESTATO SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO (1)	I	I	I	I	I
ANNI DERIVANTI DA RETROATTIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA COPERTI DA EFFETTIVO SERVIZIO NEL RUOLO DI APPARTENENZA (1)	I	I	I	I	I
B) DI AVER PRESTATO N. ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO DOPO LA NOMINA NEL RUOLO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O PLESSI SITUATI IN PICCOLE ISOLE	I	I	I	I	I
C) DI AVER PRESTATO N. ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO NEL RUOLO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O PLESSI SITUATI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO	I	I	I	I	I

I PERIODI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI A), B), C) SI SOMMANO E VANNO RIPORTATI NELLA CASELLA 1 DEL MODULO DOMANDA.

2) DI AVER MATURATO, ANTERIORMENTE AL SERVIZIO EFFETTIVO
 DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1, LA SEGUENTE ANZIANITÀ
 (2):

	I	I	I	I	I
	ANNO	SCOLASTICI	DAL	AL	SCUOLA
	I	I	I	I
	I	-----I	-----I	-----I	-----I
A) DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NON COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO, DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 (3)	I	I	I	I	I
B) SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO E/O NEL RUOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (*)	I	I	I	I	I

DI AVERE QUINDI UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO VALUTABILE
 AI SENSI DEL TITOLO I LETTERE B) E B2) DELLA TABELLA,
 DI ANNI (DA RIPORTARE NELLA CASELLA 2
 DEI MODULI DOMANDA) (1).

(*) PER I SOLI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

3) A) DI AVER PRESTATO IN POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO DI STUDIO, I SEGUENTI SERVIZI PRERUOLO, RICONOSCIBILI AI SENSI DELL'ART. 485 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 16.4.94.(4)

I	I	I	I	I	I	I
I ANNO SCOL.	I DAL	I AL	I SCUOLA	I INOTE	I DIRITTO	I RETRIBU-
I	I	I	I	IQUALI-	I ZIONE EXTRA	I (SI I
I	I	I	I	I FICA	I O NO)	I (NOTA 4A) I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I
I	I	I	I	I	I	I
I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I	I-----I

- B) DI AVER PRESTATO SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RI-
CHIAMO A SERVIZIO EQUIPARATO (5) ALLE CONDIZIONI E
CON IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART.485
DEL DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 16.4.94 PER IL SE-
GUENTE PERIODO (6)
- C) DI AVER PRESTATO SERVIZIO IN RUOLO DIVERSO DA QUELLO
DI ATTUALE APPARTENENZA PER UN NUMERO DI ANNI
E DI AVER OTTENUTO PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO LA
QUALIFICA NON INFERIORE A BUONO (7)
- D) DI AVER PRESTATO N ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO
IN SCUOLE O PLESSI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE.
I PERIODI INDICATI ALLE PRECEDENTI LETT. A), B), C),
D) ASSOMMANO, QUINDI, COMPLESSIVAMENTE AD ANNI
..... (TALE NUMERO VA RIPORTATO NELLA CASELLA N.
3 DEL MODULO DOMANDA).

4) DI AVER PRESTATO SERVIZIO IN SCUOLE UNICHE O DI MONTAGNA:

		I	I	I	I	I	I
		I	DAL	I	AL	I	A
		I		I		I	M
		I		I		I	GG
		I		I		I	I

A) SERVIZIO DI RUOLO	COMUNQUE	I		I		I	
	PRESTATO SUCCESSIVAMENTE AL-	I		I		I	
	LA DECORRENZA GIURIDICA DEL-	I		I		I	
	LA NOMINA NEL RUOLO DI AP-	I		I		I	
	PARTENENZA	I		I		I	
		I		I		I	
		I		I		I	

				I		I	
	TOTALE			I		I	
				I		I	

DI AVERE, QUINDI, UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI RUOLO
 IN SCUOLE UNICHE O DI MONTAGNA PARI AD ANNI
 (DA RIPORTARE NELL'APPOSITO RIQUADRO DELLA CASELLA 4
 DEI MODULI DOMANDA PER LA SCUOLA PRIMARIA)

		I	I	I	I	I	I
		I	DAL	I	AL	I	A
		I		I		I	M
		I		I		I	GG
		I		I		I	I

B) SERVIZIO PRE-RUOLO		I		I		I	
		I		I		I	
		I		I		I	
		I		I		I	
		I		I		I	
		I		I		I	

				I		I	
	TOTALE			I		I	
				I		I	

DI AVERE, QUINDI, UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO PRE-RUOLO
 IN SCUOLE UNICHE O DI MONTAGNA PARI AD ANNI
 (DA RIPORTARE NELL'APPOSITO RIQUADRO DELLA CASELLA 4
 DEL MODULO DOMANDA PER LA SCUOLA PRIMARIA)

6) DI AVER PRESTATO SERVIZIO DI RUOLO A PARTIRE DALL'A.S. '92/'93 E FINO ALL'A.S. '97/'98, COME "SPECIALISTA" PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

	I I I I I I
	I DAL I AL I A I M I GG I
	I-----I-----I---I---I-----I
A) SERVIZIO DI RUOLO EFFETTI-	I I I I I I
VAMENTE PRESTATO NELL'AMBI-	I I I I I I
TO DEL PLESSO O CIRCOLO DI	I I I I I I
TITOLARITÀ.	I I I I I I
	I-----I-----I---I---I-----I
	I I I I
TOTALE	I I I I
	I---I---I-----I

DI AVERE, QUINDI UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO, A PARTIRE DALL'A.S. '92/'93 E FINO ALL'A.S. '97/'98, COME "SPECIALISTA" DELLA LINGUA STRANIERA PARI AD ANNI (DA RIPORTARE NELL'APPPOSITO RIQUADRO DELLA CASELLA 7 DEI MODULI DOMANDA PER LA SCUOLA PRIMARIA), NEL PLESSO O CIRCOLO DI TITOLARITÀ;

	I I I I I I
	I DAL I AL I A I M I GG I
	I-----I-----I---I---I-----I
B) SERVIZIO DI RUOLO EFFETTI-	I I I I I I
VAMENTE PRESTATO AL DI FUO-	I I I I I I
RI DEL PLESSO O CIRCOLO DI	I I I I I I
TITOLARITÀ.	I I I I I I
	I-----I-----I---I---I-----I
	I I I I
TOTALE	I I I I
	I---I---I-----I

DI AVERE, QUINDI UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI RUOLO EFFETTIVAMENTE PRESTATO, A PARTIRE DALL'A.S. '92/'93 E FINO ALL'A.S. '97/'98, COME "SPECIALISTA" DELLA LINGUA STRANIERA PARI AD ANNI (DA RIPORTARE NELL'APPPOSITO RIQUADRO DELLA CASELLA 7 DEL MODULO DOMANDA PER LA SCUOLA PRIMARIA) FUORI DEL PLESSO O CIRCOLO DI TITOLARITÀ.

DATA

FIRMA DEL DOCENTE

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

(PER GLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA)

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ:

- 1) A) DI AVER ASSUNTO EFFETTIVO SERVIZIO NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA DAL PER EFFETTO DI CONCORSO O DI LEGGE DI AVER USUFRUITO DEI SEGUENTI PERIODI DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DI AVERE, QUINDI, UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO, ESCLUSO L'ANNO IN CORSO, VALUTABILE AI SENSI DEL TITOLO I LETTERA A) ed A1) DELLA TABELLA, COMPLESSIVA DI ANNI DI CUI:

	I	I	I	I	I
	IANNO SCOLASTICOI	DAL	AL	SCUOLA	
	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I
ANNI DI SERVIZIO PRESTATO SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO (1)	I	I	I	I	I
ANNI DERIVANTI DA RETROATTIVITÀ GIURIDICA DELLA NOMINA COPERTI DA EFFETTIVO SERVIZIO NEL RUOLO DI APPARTENENZA (1)	I	I	I	I	I
B) DI AVER PRESTATO N. ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO DOPO LA NOMINA NEL RUOLO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI IN PICCOLE ISOLE	I	I	I	I	I
C) DI AVER PRESTATO N. ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO DOPO LA NOMINA NEL RUOLO DI APPARTENENZA IN SCUOLE O ISTITUTI SITUATI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO	I	I	I	I	I

I PERIODI INDICATI NEI PRECEDENTI PUNTI A), B), C) SI SOMMANO E VANNO RIPORTATI NELLA CASELLA 1 DEL MODULO DOMANDA.

- 2) DI AVER MATURATO, ANTERIORMENTE AL SERVIZIO EFFETTIVO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1, LA SEGUENTE ANZIANITÀ (2):

	I	I	I	I	I
	ANNO	SCOLASTICI	DAL	AL	SCUOLA
	I	I	I	I
	I	-----	I	-----	I
A) DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NON COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO, DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 (3)	I	I	I	I	I
B) SERVIZIO PRESTATO IN RUOLO DELLA ISTRUZIONE SECONDARIA DIVERSO DA QUELLO DI ATTUALE APPARTENENZA	I	I	I	I	I
C) SERVIZIO PRESTATO IN RUOLO DELLA ISTRUZIONE SECONDARIA DIVERSO DA QUELLO DI ATTUALE APPARTENENZA IN SCUOLE/ISTITUTI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE	I	I	I	I	I
D) SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI	I	I	I	I	I
E) SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO	I	I	I	I	I
F) SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO DEI CONVITTI NAZIONALI	I	I	I	I	I
	I	-----	I	-----	I

DI AVERE QUINDI UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO VALUTABILE AI SENSI DEL TITOLO I LETTERE B) E B2) (PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO OVVERO LETTERA B), B1), B2) PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO) DELLA TABELLA, DI ANNI (DA RIPORTARE NELLA CASELLA 2 DEI MODULI DOMANDA) (1).

- 4) DI AVER PRESTATO SERVIZIO IN SCUOLE SPECIALI O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO O IN CLASSI DIFFERENZIALI O SU POSTI DI SOSTEGNO O SU D.O.S. .

	I	I	I	I	I	I
	I DAL	I AL	I A	I M	I GG	I
	I-----	I-----	I----	I----	I-----	I
A) SERVIZIO DI RUOLO COMUNQUE	I	I	I	I	I	I
PRESTATO SUCCESSIVAMENTE	I	I	I	I	I	I
ALLA DECORRENZA GIURIDICA	I	I	I	I	I	I
DELLA NOMINA NEL RUOLO DI	I	I	I	I	I	I
APPARTENENZA	I	I	I	I	I	I
	I-----	I-----	I---- <td>I---- <td>I-----</td> <td>I</td> </td>	I---- <td>I-----</td> <td>I</td>	I-----	I
			I	I	I	I
TOTALE			I	I	I	I
			I---- <td>I---- <td>I-----</td> <td>I</td> </td>	I---- <td>I-----</td> <td>I</td>	I-----	I

DI AVERE, QUINDI UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI RUOLO IN SCUOLE SPECIALI O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO O IN CLASSI DIFFERENZIALI O SU POSTI DI SOSTEGNO PARI AD ANNI (DA RIPORTARE NELL'APPOSITO RIQUADRO DELLA CASELLA 5 DEI MODULI DOMANDA, QUALORA IL TRASFERIMENTO O IL PASSAGGIO SIA RICHiesto PER SCUOLE SPECIALI O SU POSTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; DA RIPORTARE NELL'APPOSITO RIQUADRO DELLA CASELLA 6 DEI MODULI DOMANDA QUALORA IL TRASFERIMENTO O IL PASSAGGIO DI CATTEDRA SIA RICHiesto PER LE D.O.S. DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO OVVERO NELL'APPOSITO RIQUADRO DELLA CASELLA 5 DEL MODULO DOMANDA QUALORA IL PASSAGGIO DI RUOLO SIA RICHiesto PER LE D.O.S. DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO).

- 5) DI AVERE UN'ANZIANITÀ DERIVANTE DA SERVIZIO PRESTATO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 603/66 NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN RUOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, PARI AD ANNI

	I	I	I	I	I	I
	I	DAL	I	AL	I	A
	I	I	M	I	GG	I
	I	-----	I	-----	I	-----
	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	I	I	I
	I	-----	I	-----	I	-----
			I	I	I	I
TOTALE			I	I	I	I
			I	-----	I	-----

IL PERIODO INDICATO DEVE ESSERE RIPORTATO NELLA CASELLA N. 5 DEL MODULO DOMANDA, QUALORA IL TRASFERIMENTO O IL PASSAGGIO DI CATTEDRA SIA RICHIESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO.

DATA

FIRMA DEL DOCENTE

-
- (1) AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ANNO, L'INTERESSATO DOVRÀ AVER PRESTATO ALMENO 180 GIORNI DI SERVIZIO (ALLEGATO D VALUTAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITÀ)
 - (2) I SERVIZI RIPORTATI NEL PRESENTE PUNTO DEVONO RIFERIRSI A PERIODI NON DICHIARATI NEL PRECEDENTE PUNTO 1. NEL COMPUTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO VANNO DETTRATTI I PERIODI DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI.
 - (3) LA PRESENTE VOCE VA COMPILATA SOLO SE LA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA E' ANTERIORE A QUELLA DELLA DECORRENZA ECONOMICA, E NON E' COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO. LA RETRODATAZIONE GIURIDICA DELLA NOMINA OPERATA PER EFFETTO DI UN GIUDICATO VA INVECE INDICATO NEL PRECEDENTE PUNTO 1.
 - (4) IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE E' VALUTATO SE PRESTATO IN SCUOLE STATALI O PAREGGIATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI. IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE PRIMARIE E' VALUTABILE SE PRESTATO NELLE SCUOLE STATALI O PARIFICATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI. E' VALUTABILE ANCHE IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE POPOLARI, SUSSIDIARIE O SUSSIDIATE. SI RICORDA, INOLTRE, CHE GLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO SONO VALUTABILI SE PRESTATI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
 - A) PER GLI ANNI SCOLASTICI ANTERIORI AL 1945/46 IL PROFESSORE DEVE AVER PRESTATO 7 MESI DI SERVIZIO COMPRESO IL TEMPO OCCORSO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI (1 MESE PER LA SESSIONE ESTIVA E 1 MESE PER L'AUTUNNALE).
 - B) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1945/46 AL 1954/55, IN RELAZIONE ALLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 527 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 16.4.94, IL PROFESSORE DEVE AVER PERCEPITO LA RETRIBUZIONE ANCHE DURANTE LE VACANZE ESTIVE.
 - C) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1955/56 AL 1973/74, IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 19.3.1955, N. 160 AL DOCENTE DEVE ESSERE ATTRIBUITA LA QUALIFICA.
 - D) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1974/75 L'INSEGNANTE DEVE AVER PRESTATO SERVIZIO PER ALMENO 180 GIORNI 0 ININTERROTTAMENTE DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE 0, IN QUANTO RICONOSCIBILE, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE.
 - (5) DEPENDERE LA DICITURA CHE NON INTERESSA.
 - (6) IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O EQUIPARATO VA VALUTATO AI SENSI DELL'ART. 485 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 16.4.94,NELLA MISURA PREVISTA NELLE NOTE COMUNI ALLE TABELLE A DOMANDA E D'UFFICIO ALLEGATE AL C.C.N.I. PER IL SERVIZIO PRE-RUOLO. DETTO SERVIZIO E' VALUTABILE SOLO SE PRESTATO, COL POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO DI STUDIO, IN COSTANZA DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO NON DI RUOLO.
 - (7) IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI E' SUBORDINATO, FINO ALL'A.S.1974/75, ALLA CONDIZIONE

CHE LE QUALIFICHE OTTENUTE PER CIASCUN ANNO SIANO NON INFERIORI
A "BUONO" E A CONDIZIONE CHE VENGANO ESPRESSAMENTE DICHIARATE.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:

1) A) DI AVER ASSUNTO EFFETTIVO SERVIZIO NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA DAL PER EFFETTO DI CONCORSO O DI LEGGE E DI AVER USUFRUITO DEI SEGUENTI PERIODI DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DI AVERE, QUINDI, UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO, ESCLUSO L'ANNO IN CORSO, VALUTABILE AI SENSI DEL TITOLO I LETTERA A) DELLA TABELLA, COMPLESSIVA DI ANNI MESI

	I-----I----	I----	I----	I-----I
	IANNO SC.	I DALI	AL I	ISTITUTO I
	I...../.....I	I	I	I
ANNI DI SERVIZIO	I	I	I	I
PRESTATO SUCCESSIVAMENTE	I	I	I	I
ALLA NOMINA IN RUOLO (1)	I	I	I	I
ANNI DERIVANTI DA	I	I	I	I
RETROATTIVITÀ GIURIDICA	I	I	I	I
DELLA NOMINA COPERTI DA	I	I	I	I
EFFETTIVO SERVIZIO NEL	I	I	I	I
RUOLO DI APPARTENENZA	I	I	I	I
(1)	I	I	I	I

2) DI AVER MATURATO, ANTERIORMENTE AL SERVIZIO EFFETTIVO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1, LA SEGUENTE ANZIANITÀ (2):

	I-----I-----I-----I-----I	I-----I-----I-----I-----I	I-----I-----I-----I-----I	I-----I-----I-----I-----I	I-----I-----I-----I-----I
	ANNO SC.	DAL	AL	ISTITUTO	NOTE DI
	I....I	I	I	I	QUALIFICA
A) DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NON COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO, DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 (3)	I	I	I	I	I
B) SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA E/O NEL RUOLO DELLA SCUOLAI DELL'INFANZIA	I	I	I	I	I

DI AVERE QUINDI UNA ANZIANITÀ DI SERVIZIO VALUTABILE AI SENSI DEL TITOLO I LETTERA B) DELLA TABELLA, DI ANNI.....

3) A) DI AVER PRESTATO IN POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO DI STUDIO, I SEGUENTI SERVIZI PRERUOLO, RICONOSCIBILI AI SENSI DELL'ART. 485 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16.4.1994 (4)

I-----I-----I-----I-----I	I-----I-----I-----I-----I	I-----I-----I-----I-----I	I-----I-----I-----I-----I	I-----I-----I-----I-----I	I-----I-----I-----I-----I
I ANNO SCOL.	DAL	AL	ISTITUTO	NOTE DI	I
I	I	I	I	I	QUALIFICA
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I

B) DI AVER PRESTATO SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO A SERVIZIO EQUIPARATO (5) ALLE CONDIZIONI E CON IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 485 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16.4.1994 PER IL SEGUENTE PERIODO (6).....

C) DI AVER PRESTATO SERVIZIO IN RUOLO DIVERSO DA QUELLO DI ATTUALE APPARTENENZA PER UN NUMERO DI ANNI (7)

D) DI AVER PRESTATO N. ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO IN SCUOLE O PLESSI SITUATI NELLE PICCOLE ISOLE.

I PERIODI INDICATI ALLE PRECEDENTI LETT. A), B), C), D) ASSOMMANO, QUINDI, COMPLESSIVAMENTE AD ANNI.....

DATA

FIRMA DELL'INTERESSATO

NOTE

(1) AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ANNO, L'INTERESSATO DOVRÀ AVER PRESTATO ALMENO 180 GIORNI DI SERVIZIO (NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI - C.C.N.I. SULLA MOBILITÀ).

(2) I SERVIZI RIPORTATI NEL PRESENTE PUNTO DEVONO RIFERIRSI A PERIODI NON DICHIARATI NEL PRECEDENTE PUNTO 1.
NEL COMPUTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO VANNO DETTRATTI I PERIODI DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI.

(3) LA PRESENTE VOCE VA COMPILATA SOLO SE LA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA NEL RUOLO DI ATTUALE APPARTENENZA E' ANTERIORE A QUELLA DELLA DECORRENZA ECONOMICA, E NON E' COPERTA DA EFFETTIVO SERVIZIO. LA RETRODATAZIONE GIURIDICA DELLA NOMINA OPERATA PER EFFETTO DI UN GIUDICATO VA INVECE INDICATA NEL PRECEDENTE PUNTO 1.

(4) IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE E' VALUTATO SE PRESTATO IN SCUOLE STATALI O PAREGGIATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI. IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLE SCUOLE PRIMARIE E' VALUTABILE SE PRESTATO NELLE SCUOLE STATALI O PARIFICATE O IN SCUOLE ANNESSE AD EDUCANDATI FEMMINILI STATALI. E' VALUTABILE ANCHE IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE POPOLARI, SUSSIDIARIE O SUSSIDIATE. SI RICORDA, INOLTRE, CHE GLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO SONO VALUTABILI SE PRESTATI ALLE SEGUENTI

CONDIZIONI:

A) PER GLI ANNI SCOLASTICI ANTERIORI AL 1945/46 IL PROFESSORE DEVE AVER PRESTATO 7 MESI DI SERVIZIO COMPRESO IL TEMPO OCCORSO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI (1 MESE PER LA SESSIONE ESTIVA E 1 MESE PER L'AUTUNNALE).

B) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1945/46 AL 1954/55, IN RELAZIONE ALLE NORME CONTENUTE NELL'ART.527 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16.4.1994, IL PROFESSORE DEVE AVER PERCEPITO LA RETRIBUZIONE ANCHE DURANTE LE VACANZE ESTIVE.

C) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1955/56 AL 1973/74, IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALL' ART. 7 DELLA LEGGE 19.3.1955, N. 160 AL DOCENTE DEVE ESSERE ATTRIBUITA LA QUALIFICA.

D) PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 1974/75 L'INSEGNANTE DEVE AVER PRESTATO SERVIZIO PER ALMENO 180 GIORNI O ININTERROTTAMENTE DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE O, IN QUANTO RICONOSCIBILE, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE.

(5) DEPENDERE LA DICITURA CHE NON INTERESSA.

(6) IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O EQUIPARATO VA VALUTATO AI SENSI DELL' ART. 485 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297 DEL 16.4.1994, NELLA MISURA PREVISTA DALLE NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITÀ PER IL SERVIZIO PRE-RUOLO. DETTO SERVIZIO E' VALUTABILE SOLO SE PRESTATO, COL POSSESSO DEL PRESCRITTO TITOLO DI STUDIO, IN COSTANZA DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO NON DI RUOLO.

(7) IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI E' SUBORDINATO, FINO ALL' A.S. 1974/75, ALLA CONDIZIONE CHE LE QUALIFICHE OTTENUTE PER CIASCUN ANNO SIANO NON INFERIORI A 'BUONO' E A CONDIZIONE CHE VENGANO ESPRESSAMENTE DICHIARATE.

Regioni Civili ed Ecclesistiche

CODICE	DIOCESI	REGIONE	REGIONE ECCLESIASTICA	SCONFINA IN	INDIRIZZO SEDE	CAP SEDE	CITTA' SEDE
A1	Avezzano	ABRUZZO	ABRUZZO-MOLISE		Corso della Libertà, 54	67051	AVEZZANO AQ
A2	Chieti-Vasto	ABRUZZO	ABRUZZO-MOLISE		Largo G. B. Valignani, 4	66100	CHIETI CH
A3	L' Aquila	ABRUZZO	ABRUZZO-MOLISE		Piazza Duomo, 33	67100	L'AQUILA AQ
A4	Lanciano-Ortona	ABRUZZO	ABRUZZO-MOLISE		Via Gennaro Finamore, 32	66034	LANCIANO CH
A5	Pescara-Penne	ABRUZZO	ABRUZZO-MOLISE		Piazza dello Spirito Santo, 2	65121	PESCARA PE
A6	Sulmona-Valva	ABRUZZO	ABRUZZO-MOLISE		Viale Roosevelt, 7	67039	SULMONA AQ
A7	Teramo-Atri	ABRUZZO	ABRUZZO-MOLISE		Piazza Martiri della Libertà, 14	64100	TERAMO TE
B1	Acerenza	BASILICATA	BASILICATA		Largo E. Gianturco, 7	85011	ACERENZA PZ
B2	Matera-Irsina	BASILICATA	BASILICATA		Piazza Duomo, 7	75100	MATERA MT
B3	Melfi-Rapolla-Venosa	BASILICATA	BASILICATA		Largo Marconi	85025	MELFI PZ
B4	Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo	BASILICATA	BASILICATA		Largo Duomo, 2	85100	POTENZA PZ
B5	Tricarico	BASILICATA	BASILICATA		Piazza Mons. Raffaello delle Nocci	75019	TRICARICO MT
B6	Tursi-Lagonegro	BASILICATA	BASILICATA		Piazza Cattedrale, 8	75028	TURSI MT
C1	Cassano All' Jonio	CALABRIA	CALABRIA		Piazza Sant'Eusebio Da Cassano	87011	CASSANO ALL'JONIO CS
C2	Catanzaro-Squillace	CALABRIA	CALABRIA		Via dell'Arcivescovado, 13	88100	CATANZARO CZ
C3	Cosenza-Bisignano	CALABRIA	CALABRIA		Piazza G. Parrasio, 16	87100	COSENZA CS
C4	Crotone-Santa Severina	CALABRIA	CALABRIA		Piazza Duomo, 19	88900	CROTONE KR
C5	Lamezia Terme	CALABRIA	CALABRIA		Via Lissania, 2	88046	LAMEZIA TERME CZ
C6	Locri-Gerace	CALABRIA	CALABRIA		Via Garibaldi, 104	89044	LOCRI RC
C7	Lungro	CALABRIA	CALABRIA	BASILICATA	Corso Skanderbeg, 54	87010	LUNGRO CS
C8	Mileto-Nicotera-Tropea	CALABRIA	CALABRIA		Via Episcopio, 15	89852	MILETO VV
C9	Oppido Mamertina-Palmi	CALABRIA	CALABRIA		Piazza Duomo, 1	89014	OPPIDO MAMERTINA RC
CA	Reggio Calabria-Bova	CALABRIA	CALABRIA		Via Tommaso Campanella, 63	89127	REGGIO CALABRIA RC
CB	Rossano-Cariati	CALABRIA	CALABRIA		Via Arcivescovado, 5	87067	ROSSANO CALABRO CS
CC	San Marco Argentano-Scalea	CALABRIA	CALABRIA		Piazza Duomo, 4	87018	SAN MARCO ARGENTANO CS
D1	Acerra	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza Duomo	80011	ACERRA NA
D2	Alife-Caiazzo	CAMPANIA	CAMPANIA		Via Angelo Scorciarini Coppola, 2	81016	PIEDIMONTE MATESE CE
D3	Amalfi-Cava De' Tirreni	CAMPANIA	CAMPANIA			84011	AMALFI SA
D4	Ariano Irpino-Lacedonia	CAMPANIA	CAMPANIA	PUGLIA	Piazza Plebiscito, 13	83031	ARIANO IRPINO AV
D5	Avellino	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza Libertà, 19	83100	AVELLINO AV
D6	Aversa	CAMPANIA	CAMPANIA		Via San Paolo, 27	81031	AVERSA CE
D7	Benevento	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza Orsini, 27	82100	BENEVENTO BN
D8	Capua	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza Landolfo, 1	81043	CAPUA CE
D9	Caserta	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza Duomo, 11	81100	CASERTA CE
DA	Cerreto Sannita-Telese-Sant' Agata De' Goti	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza L. Sodo, 1	82032	CERRETO SANNITA BN
DB	Ischia	CAMPANIA	CAMPANIA		Via Seminario, 26	80070	ISCHIA NA
DC	Montevergine	CAMPANIA	CAMPANIA			83010	MONTEVERGINE AV
DD	Napoli	CAMPANIA	CAMPANIA		Largo Donnaregina, 22	80138	NAPOLI NA
DE	Nocera Inferiore-Sarno	CAMPANIA	CAMPANIA		Via Vescovado, 4	84014	NOCERA INFERIORE SA
DF	Nola	CAMPANIA	CAMPANIA		Via San Felice, 30	80035	NOLA NA
DG	Pompei	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza Bartolo Longo, 1	80045	POMPEI NA
DH	Pozzuoli	CAMPANIA	CAMPANIA		Via Campi Flegrei, 12	80078	POZZUOLI NA
DI	Salerno-Campagna-Acerno	CAMPANIA	CAMPANIA		Via Roberto il Guiscardo, 2	84125	SALERNO SA
DL	Sant' Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccione	CAMPANIA	CAMPANIA		Via Belvedere, 1	83054	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AV
DN	Santissima Trinita' di Cava De' Tirreni	CAMPANIA	CAMPANIA			84010	BADIA DI CAVA SA
DO	Sessa Aurunca	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza Duomo, 2	81037	SESSA AURUNCA CE
DP	Sorrento-Castellammare di Stabia	CAMPANIA	CAMPANIA		Via Sant'Anna, 1	80053	CASTELLAMMARE DI STABIA NA
DQ	Teano-Calvi	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza Duomo, 1	81057	TEANO CE
DR	Teggiano-Policastro	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza IV Novembre, 1	84039	TEGGIANO SA
DS	Vallo della Lucania	CAMPANIA	CAMPANIA		Piazza dei Martiri	84078	VALLO DELLA LUCANIA SA

Regioni Civili ed Ecclesistiche

CODICE	DIOCESI	REGIONE	REGIONE ECCLESIASTICA	SCONFINA IN	INDIRIZZO SEDE	CAP SEDE	CITTA' SEDE
E1	Bologna	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA		Via Altabella, 6	40126	BOLOGNA BO
E2	Carpì	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA		Corso Fanti, 13	41012	CARPI MO
E3	Cesena-Sarsina	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA		Via Giovanni XXIII, 13	47023	CESENA FO
E4	Faenza-Modigliana	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA	TOSCANA	Piazza XI Febbraio, 3	48018	FAENZA RA
E5	Ferrara-Comacchio	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA		Corso Martiri della Libertà, 77	44100	FERRARA FE
E6	Fidenza	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA		Piazza A. Grandi, 16	43036	FIDENZA PR
E7	Forlì-Bertinoro	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA		Piazza Dante, 1	47100	FORLÌ FO
E8	Imola	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA		Piazza Duomo, 1	40026	IMOLA BO
E9	Modena-Nonantola	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA		Via S. Eufemia, 13	41100	MODENA MO
EA	Parma	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA		Piazza Duomo, 1	43100	PARMA PR
EB	Piacenza-Bobbio	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA	LOMBARDIA	Piazza Duomo, 33	29100	PIACENZA PC
EC	Ravenna-Cervia	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA	LIGURIA	Piazza Arcivescovado, 1	48100	RAVENNA RA
ED	Reggio Emilia-Guastalla	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA		Via Vittorio Veneto, 8	42100	REGGIO EMILIA RE
EE	San Marino-Montefeltro	EMILIA ROMAGNA	EMILIA ROMAGNA	MARCHE	Via del Seminario, 5	61016	PENNABILLI PU
F1	Concordia-Pordenone	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIVENETO	VENETO	Via Revedole, 1 - C.P. 337	33170	PORDENONE PN
F2	Gorizia	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIVENETO		Via Arcivescovado, 2	34170	GORIZIA GO
F3	Trieste	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIVENETO		Via Cavana, 16	34124	TRIESTE TS
F4	Udine	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIVENETO	VENETO	Via Treppo, 7	33100	UDINE UD
G1	Albano	LAZIO	LAZIO		Via A. De Gasperi, 37	00041	ALBANO LAZIALE RM
G2	Anagni-Alatri	LAZIO	LAZIO		Piazza Dante, 5	03012	ANAGNI FR
G3	Civita Castellana	LAZIO	LAZIO		Piazza Duomo, 4	01033	CIVITA CASTELLANA VT
G4	Civitavecchia-Tarquinia	LAZIO	LAZIO		Piazza Vittorio Emanuele, 21	00053	CIVITAVECCHIA RM
G5	Frascati	LAZIO	LAZIO		Piazza Paolo III, 10	00044	FRASCATI RM
G6	Frosinone-Veroli-Ferentino	LAZIO	LAZIO		Via dei Monti Lepini, 73	03100	FROSINONE FR
G7	Gaeta	LAZIO	LAZIO		Piazza Episcopio, 2	04024	GAETA LT
G8	Latina-Terracina-Sezze-Priverno	LAZIO	LAZIO		Piazza Paolo VI, 1	04100	LATINA LT
G9	Montecassino	LAZIO	LAZIO	CAMPANIA		03043	MONTECASSINO FR
GA	Palestrina	LAZIO	LAZIO		Piazza Gregorio Pantanelli, 8	00036	PALESTRINA RM
GB	Porto-Santa Rufina	LAZIO	LAZIO		Via del Cenacolo, 53	00123	ROMA RM
GC	Rieti	LAZIO	LAZIO		Via Cintia, 84	02100	RIETI RI
GD	Roma	LAZIO	LAZIO		Piazza San Giovanni in Laterano,	00184	ROMA RM
GE	Sabina-Poggio Mirteto	LAZIO	LAZIO		Piazza Dottori, 14	02047	POGGIO MIRTETO RI
GF	Santa Maria di Grottaferrata	LAZIO	LAZIO		Corso del Popolo, 128	00046	GROTTAFERRATA RM
GG	Sora-Aquino-Pontecorvo	LAZIO	LAZIO	ABRUZZO	Via 11 Febbraio 1929, 3	03039	SORA FR
GH	Subiaco	LAZIO	LAZIO		Piazzale S. Scolastica, 1	00028	SUBIACO RM
GI	Tivoli	LAZIO	LAZIO		Piazza Sant'Anna	00019	TIVOLI RM
GL	Velletri-Segni	LAZIO	LAZIO		Corso della Repubblica, 343	00049	VELLETRI RM
GN	Viterbo	LAZIO	LAZIO		Piazza San Lorenzo, 9a	01100	VITERBO VT
H1	Albenga-Imperia	LIGURIA	LIGURIA	LOMBARDIA	Via Episcopio, 5	17031	ALBENGA SV
H2	Chiavari	LIGURIA	LIGURIA		Piazza Nostra Signora dell'Orto, 7	16043	CHIAVARI GE
H3	Genova	LIGURIA	LIGURIA		Piazza Matteotti, 4	16123	GENOVA GE
H4	La Spezia-Sarzana-Brugnato	LIGURIA	LIGURIA		Via Don Giovanni Minzoni, 64	19121	LA SPEZIA SP
H5	Savona-Noli	LIGURIA	LIGURIA		Piazza Vescovato, 1	17100	SAVONA SV
H6	Ventimiglia-San Remo	LIGURIA	LIGURIA	PIEMONTE	Via Porta Nuova, 1	18039	VENTIMIGLIA IM
I1	Bergamo	LOMBARDIA	LOMBARDIA		Piazza Duomo, 5	24129	BERGAMO BG
I2	Brescia	LOMBARDIA	LOMBARDIA		Via Trieste, 13	25121	BRESCIA BS
I3	Como	LOMBARDIA	LOMBARDIA		Piazza Grimoldi, 5	22100	COMO CO
I4	Crema	LOMBARDIA	LOMBARDIA		Piazza Duomo, 26	26013	CREMA CR
I5	Cremona	LOMBARDIA	LOMBARDIA		Piazza Sant'Antonio M. Zaccaria,	26100	CREMONA CR

Regioni Civili ed Ecclesistiche

CODICE	DIOCESI	REGIONE	REGIONE ECCLESIASTICA	SCONFINA IN	INDIRIZZO SEDE	CAP SEDE	CITTA' SEDE
I6	Lodi	LOMBARDIA	LOMBARDIA		Via Cavour, 31	26900	LODI LO
I7	Mantova	LOMBARDIA	LOMBARDIA		Piazza Sordello, 15	46100	MANTOVA MN
I8	Milano	LOMBARDIA	LOMBARDIA		Piazza Fontana, 2	20122	MILANO MI
I9	Pavia	LOMBARDIA	LOMBARDIA		Piazza del Duomo, 12	27100	PAVIA PV
IA	Vigevano	LOMBARDIA	LOMBARDIA		Piazza Sant'Ambrogio, 14	27029	VIGEVANO PV
L1	Ancona-Osimo	MARCHE	MARCHE		Piazza del Senato, 7	60121	ANCONA AN
L2	Ascoli Piceno	MARCHE	MARCHE		Piazza Arringo, 27	63100	ASCOLI PICENO AP
L3	Camerino-San Severino Marche	MARCHE	MARCHE		Piazza Cavour, 7	62032	CAMERINO MC
L4	Fabriano-Matelica	MARCHE	MARCHE		Piazza della Cattedrale, 2	60044	FABRIANO AN
L5	Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola	MARCHE	MARCHE		Via Montevecchio, 17	61032	FANO PS
L6	Fermo	MARCHE	MARCHE		Via Sisto V, 11	63023	FERMO AP
L7	Jesi	MARCHE	MARCHE		Piazza Federico II, 6	60035	JESI AN
L8	Loreto	MARCHE	MARCHE		Piazza della Madonna	60025	LORETO AN
L9	Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia	MARCHE	MARCHE		Piazza San Vincenzo Strambi, 3	62100	MACERATA MC
LA	Pesaro	MARCHE	MARCHE		Via Rossini, 62	61100	PESARO PS
LB	Rimini	MARCHE	EMILIA ROMAGNA		Via IV Novembre, 35	47900	RIMINI RN
LC	San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto	MARCHE	MARCHE	ABRUZZO	Piazza Sacconi, 1	63039	SAN BENEDETTO DEL TRONTO AN
LD	Senigallia	MARCHE	MARCHE		Piazza Garibaldi, 3	60019	SENGALLIA AN
LE	Urbino-Urbania-Sant' Angelo in Vado	MARCHE	MARCHE		Piazza Pascoli, 2	61029	URBINO PS
M1	Campobasso-Boiano	MOLISE	ABRUZZO-MOLISE		Via Mazzini, 76	86100	CAMPOBASSO CB
M2	Isernia-Venafro	MOLISE	ABRUZZO-MOLISE	CAMPANIA	Piazza Andrea d'Isernia, 2	86170	ISERNIA IS
M3	Termoli-Larino	MOLISE	ABRUZZO-MOLISE		Piazza S. Antonio, 8	86039	TERMOLI CB
M4	Trivento	MOLISE	ABRUZZO-MOLISE	ABRUZZO	Piazza Cattedrale, 12	86029	TRIVENTO CB
N1	Acqui	PIEMONTE	PIEMONTE		Piazza Duomo, 9	15011	ACQUI TERME AL
N2	Alba	PIEMONTE	PIEMONTE	LIGURIA	Piazza Mons. Grassi, 9	12051	ALBA CN
N3	Alessandria	PIEMONTE	PIEMONTE		Via Vescovado, 1	15100	ALESSANDRIA AL
N4	Asti	PIEMONTE	PIEMONTE		Via Carducci, 50	14100	ASTI AT
N5	Biella	PIEMONTE	PIEMONTE		Via Vescovado, 10	13900	BIELLA BI
N6	Casale Monferrato	PIEMONTE	PIEMONTE		Via Liutprando, 1	15033	CASALE MONFERRATO AL
N7	Cuneo	PIEMONTE	PIEMONTE		Via Roma, 7	12100	CUNEO CN
N8	Fossano	PIEMONTE	PIEMONTE		Via Vescovado, 8	12045	FOSSANO CN
N9	Ivrea	PIEMONTE	PIEMONTE		Piazza Castello, 3	10015	IVREA TO
NA	Mondovì	PIEMONTE	PIEMONTE	LIGURIA	Via F. Gallo, 7	12084	MONDOVI' CN
NB	Novara	PIEMONTE	PIEMONTE	LOMBARDIA	Via Puccini, 11	28100	NOVARA NO
NC	Pinerolo	PIEMONTE	PIEMONTE		Via Vescovado, 1	10064	PINEROLO TO
ND	Saluzzo	PIEMONTE	PIEMONTE		Corso Piemonte, 56	12037	SALUZZO CN
NE	Susa	PIEMONTE	PIEMONTE		Piazza S. Giusto, 14	10059	SUSA TO
NF	Torino	PIEMONTE	PIEMONTE		Via Arcivescovado, 12	10121	TORINO TO
NG	Tortona	PIEMONTE	LIGURIA	LIGURIA	Piazza Duomo, 12	15057	TORTONA AL
NH	Vercelli	PIEMONTE	PIEMONTE	LOMBARDIA	Piazza S. Eusebio, 10	13100	VERCELLI VC
O1	Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti	PUGLIA	PUGLIA		Arco Duomo, 2	70022	ALTAMURA BA
O2	Andria	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Vittorio Emanuele II, 23	70031	ANDRIA BA
O3	Bari-Bitonto	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Odegitria, 30	70122	BARI BA
O4	Brindisi-Ostuni	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Duomo, 12	72100	BRINDISI BR
O5	Castellaneta	PUGLIA	PUGLIA		Via Maria Immacolata, 4	74011	CASTELLANETA TA
O6	Cerignola-Ascoli Satriano	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Duomo, 42	71042	CERIGNOLA FG
O7	Conversano-Monopoli	PUGLIA	PUGLIA		Via San Benedetto, 1	70014	CONVERSANO BA
O8	Foggia-Bovino	PUGLIA	PUGLIA		Via Oberdan, 13	71100	FOGGIA FG
O9	Lecce	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Duomo, 11	73100	LECCE LE

Regioni Civili ed Ecclesistiche

CODICE	DIOCESI	REGIONE	REGIONE ECCLESIASTICA	SCONFINA IN	INDIRIZZO SEDE	CAP SEDE	CITTA' SEDE
OA	Lucera-Troia	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Duomo,13	71036	LUCERA FG
OB	Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo	PUGLIA	PUGLIA		Via Campanile, 66	71043	MANFREDONIA FG
OC	Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Giovane, 4	70056	MOLFETTA BA
OD	Nardo'-Gallipoli	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Pio XI, 24	73048	NARDO' LE
OE	Oria	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Cattedrale, 9	72024	ORIA BR
OF	Otranto	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Basilica, 1	73028	OTRANTO LE
OG	San Severo	PUGLIA	PUGLIA		Via Soccorso, 38	71016	SAN SEVERO FG
OH	Taranto	PUGLIA	PUGLIA		Largo Arcivescovado, 8	74100	TARANTO TA
OI	Trani-Barletta-Bisceglie	PUGLIA	PUGLIA		Via Beltrani, 9	70059	TRANI BA
OL	Ugento-Santa Maria di Leuca	PUGLIA	PUGLIA		Piazza Vittorio Emanuele II	73059	UGENTO LE
P1	Ales-Terralba	SARDEGNA	SARDEGNA		Vico Mons. Pilo, 8	09091	ALES OR
P2	Alghero-Bosa	SARDEGNA	SARDEGNA		Via Principe Umberto, 19	07041	ALGHERO SS
P3	Cagliari	SARDEGNA	SARDEGNA		Piazza Palazzo, 4	09124	CAGLIARI CA
P4	Iglesias	SARDEGNA	SARDEGNA		Piazza Municipio, 1	09016	IGLESIAS CA
P5	Lanusei	SARDEGNA	SARDEGNA		Via Roma, 102	08045	LANUSEI NU
P6	Nuoro	SARDEGNA	SARDEGNA		Piazza Santa Maria della Neve, 1	08100	NUORO NU
P7	Oristano	SARDEGNA	SARDEGNA		Via Vittorio Emanuele, 41	09170	ORISTANO OR
P8	Ozieri	SARDEGNA	SARDEGNA		Piazza Episcopio, 1	07014	OZIERI SS
P9	Sassari	SARDEGNA	SARDEGNA		Via Arcivescovado, 19	07100	SASSARI SS
PA	Tempio-Ampurias	SARDEGNA	SARDEGNA		Via Episcopio, 7	07029	TEMPIO PAUSANIA SS
Q1	Acireale	SICILIA	SICILIA		Largo Giovanni XXIII, 3	95024	ACIREALE CT
Q2	Agrigento	SICILIA	SICILIA		Via Duomo, 96	92100	AGRIGENTO AG
Q3	Caltagirone	SICILIA	SICILIA		Piazza San Francesco d'Assisi, 1	95041	CALTAGIRONE CT
Q4	Caltanissetta	SICILIA	SICILIA		Via Cairoli, 8	93100	CALTANISSETTA CL
Q5	Catania	SICILIA	SICILIA		Via Vittorio Emanuele, 159	95131	CATANIA CT
Q6	Cefalu'	SICILIA	SICILIA		Piazza Duomo, 12	90015	CEFALU' PA
Q7	Mazara del Vallo	SICILIA	SICILIA		Piazza della Repubblica, 6	91026	MAZARA DEL VALLO TP
Q8	Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela	SICILIA	SICILIA		Via Garibaldi, 67	98100	MESSINA ME
Q9	Monreale	SICILIA	SICILIA		Via Arcivescovado, 8	90046	MONREALE PA
QA	Nicosia	SICILIA	SICILIA		Largo Duomo, 10	94014	NICOSIA EN
QB	Noto	SICILIA	SICILIA		Via Mons. Blandini, 6	96017	NOTO SR
QC	Palermo	SICILIA	SICILIA		Via Matteo Bonello, 2	90134	PALERMO PA
QD	Palermo	SICILIA	SICILIA		Via Matteo Bonello, 2	90134	PALERMO PA
QE	Patti	SICILIA	SICILIA		Piazza Cattedrale	98066	PATTI ME
QF	Piana degli Albanesi	SICILIA	SICILIA		Piazza San Nicola, 1	90037	PIANA DEGLI ALBANESI PA
QG	Piazza Armerina	SICILIA	SICILIA		Via La Bella, 3	94015	PIAZZA ARMERINA EN
QH	Ragusa	SICILIA	SICILIA		Via Roma, 105	97100	RAGUSA RG
QI	Siracusa	SICILIA	SICILIA		Piazza Duomo, 5	96100	SIRACUSA SR
QL	Trapani	SICILIA	SICILIA		Via Giovanni XXIII	91100	TRAPANI TP
R1	Arezzo-Cortona-Sansepolcro	TOSCANA	TOSCANA	MARCHE	Piazza del Duomo, 1	52100	AREZZO AR
R2	Fiesole	TOSCANA	TOSCANA		Piazza della Cattedrale, 1	50014	FIESOLE FI
R3	Firenze	TOSCANA	TOSCANA		Piazza San Giovanni, 3	50129	FIRENZE FI
R4	Grosseto	TOSCANA	TOSCANA		Corso Giosuè Carducci, 11	58100	GROSSETO GR
R5	Livorno	TOSCANA	TOSCANA		Via del Seminario, 61	57122	LIVORNO LI
R6	Lucca	TOSCANA	TOSCANA		Via Arcivescovado, 45	55100	LUCCA LU
R7	Massa Carrara-Pontremoli	TOSCANA	TOSCANA		Via Francesco M. Zoppi, 14	54100	MASSA CARRARA MS
R8	Massa Marittima-Piombino	TOSCANA	TOSCANA		Piazza Garibaldi, 1	58024	MASSA MARITTIMA GR
R9	Monte Oliveto Maggiore	TOSCANA	TOSCANA			53020	CHIUSURE SI
RA	Montepulciano-Chiusi-Pienza	TOSCANA	TOSCANA		Via San Donato, 13	53045	MONTEPULCIANO SI
RB	Pescia	TOSCANA	TOSCANA		Via G. Giusti , 1	51017	PESCIA PT

Regioni Civili ed Ecclesistiche

CODICE	DIOCESI	REGIONE	REGIONE ECCLESIASTICA	SCONFINA IN	INDIRIZZO SEDE	CAP SEDE	CITTA' SEDE
RC	Pisa	TOSCANA	TOSCANA		Piazza Arcivescovado, 18	56126	PISA PI
RD	Pistoia	TOSCANA	TOSCANA		Via Puccini, 29 - C.P. 273	51100	PISTOIA PT
RE	Pitigliano-Sovana-Orbetello	TOSCANA	TOSCANA		Piazza Fortezza Orsini, 4	58017	PITIGLIANO GR
RF	Prato	TOSCANA	TOSCANA		Piazza Duomo, 48	59100	PRATO PO
RG	San Miniato	TOSCANA	TOSCANA		Piazza Duomo, 1	56027	SAN MINIATO PI
RH	Siena-Colle di Val d' Elsa-Montalcino	TOSCANA	TOSCANA		Piazza Duomo, 6	53100	SIENA SI
RI	Volterra	TOSCANA	TOSCANA		Via Roma, 13	56048	VOLTERRA PI
S1	Bolzano-Bressanone	TRENTINO ALTO ADIGE	TRIVENETO		Piazza Duomo, 2	39100	BOLZANO BZ
S2	Trento	TRENTINO ALTO ADIGE	TRIVENETO		Piazza Fiera, 2	38100	TRENTO TN
T1	Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino	UMBRIA	UMBRIA		Piazza del Vescovado, 3	06081	ASSISI PG
T2	Citta' di Castello	UMBRIA	UMBRIA	MARCHE	Piazza V. Gabriotti, 10	06012	CITTA' DI CASTELLO PG
T3	Foligno	UMBRIA	UMBRIA		Piazza Mons. Faloci, 3	06034	FOLIGNO PG
T4	Gubbio	UMBRIA	UMBRIA	MARCHE	Largo Vescovado, 1	06024	GUBBIO PG
T5	Orvieto-Todi	UMBRIA	UMBRIA	LAZIO	Piazza Duomo, 19	05018	ORVIETO TR
T6	Perugia-Citta' della Pieve	UMBRIA	UMBRIA		Piazza IV Novembre, 6	06100	PERUGIA PG
T7	Spoleto-Norcia	UMBRIA	UMBRIA		Via Aurelio Saffi, 13	06049	SPOLETO PG
T8	Terni-Narni-Amelia	UMBRIA	UMBRIA	LAZIO	Piazza Duomo, 11	05100	TERNI TR
U1	Aosta	VALLE D'AOSTA	PIEMONTE		Via Hotel des Etats, 15	11100	AOSTA AO
V1	Adria-Rovigo	VENETO	TRIVENETO		Via Giacomo Sichirollo, 18	45100	ROVIGO RO
V2	Belluno-Feltre	VENETO	TRIVENETO		Piazza Duomo, 3	32100	BELLUNO BL
V3	Chioggia	VENETO	TRIVENETO		Rione Duomo, 1006	30015	CHIOGGIA VE
V4	Padova	VENETO	TRIVENETO		Via Dietro Duomo, 15	35139	PADOVA PD
V5	Treviso	VENETO	TRIVENETO		Piazza Duomo, 2	31100	TREVISO TV
V6	Venezia	VENETO	TRIVENETO		San Marco, 320/a	30124	VENEZIA VE
V7	Verona	VENETO	TRIVENETO	LOMBARDIA	Piazza Vescovado, 7	37121	VERONA VR
V8	Vicenza	VENETO	TRIVENETO		Piazza Duomo, 11	36100	VICENZA VI
V9	Vittorio Veneto	VENETO	TRIVENETO	FRIULI VENEZIA GIULIA	Via Lorenzo Da Ponte, 22	31029	VITTORIO VENETO TV